

7 MAGGIO 2025

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI CON MASCHERAMENTI MANO DI FISSATIVO E TINTEGGIATURA PRESSO APPARTAMENTI SITI IN VIA ROVERETI OTTAVIANO N. 2: MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. 36/2023 CON ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO

C.I.G.: B6127EA58F

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per l'attuazione di tale finalità, Opera Universitaria dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà sia a disposizione a diverso titolo, ivi compreso lo studentato San Bartolameo, sito in via della Malpensada a Trento.

Con determinazione n. 307 del 27 dicembre 2024 è stato approvato un programma periodico di spesa per forniture e servizi per la gestione dei beni mobili e immobili di Opera Universitaria ed interventi di straordinaria manutenzione sugli immobili, acquisto nuovi beni mobili, arredi ed attrezzature inventariabili per l'intero esercizio 2025;

tramite procedura sulla piattaforma Contracta (Registro di Sistema n. PI086542-25), in data 18 marzo 2025 si sono affidati alla ditta Fontana S.n.c. di Zandonai Renato & Miorelli Maurizio, con sede legale a Trento (tn), in via G.B. Trener 10, p. iva 00683910228, i lavori di manutenzione ordinaria per tinteggiatura locali interni con mascheramenti mano di fissativo e tinteggiatura presso appartamenti siti in Via Ottaviano Rovereti n. 2, per un importo complessivo di euro 9.169,06 oltre IVA e comprensivo di oneri pari ad euro 254,21 non soggetti a ribasso;

visto quanto riportato nel documento "clausole contrattuali" sottoscritto dall'operatore economico in fase di affidamento, secondo cui, *"ai sensi dell'art. 120 comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*,

considerato che l'Ente intende sostenere nel breve periodo un ulteriore intervento di tinteggiatura analogo a quelli oggetto dell'affidamento originario;

dato atto che, è possibile procedere alla modifica del contratto in oggetto, considerato che si tratta di una modifica non sostanziale e che si ricade nell'ipotesi indicata all'art. 120 comma 1, lettera a) e comma 9 del D.Lgs. 36/2023, conseguentemente alla previsione delle clausole contrattuali;

con il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 co. 1 lett. a) e co. 9 e dall'art. 5 co. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, si propone l'applicazione della clausola sopra riportata, prevedendo un incremento massimo dell'importo contrattuale pari ad euro 1.782,97 oltre IVA,

si specifica che si provvederà all'attivazione dell'opzione di aumento entro il c.d. quinto d'obbligo, mediante ordinativo contabile, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 co. 3 della L.P. 23/90.

Ai fini del pagamento del corrispettivo inoltre non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto in base all'art. 6 il capo trova applicazione per i *"contratti pubblici i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o trasmessi a partire dal 1° maggio 2021"*.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e, in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 120 co. 9 e 1 lett. a) e dall’art. 5 co. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, l’aumento fino ad un quinto dell’importo del contratto per intervento aggiuntivo di tinteggiatura locale interno presso un alloggio esterno a disposizione di Opera Universitaria, all’impresa Fontana S.n.c. di Zandonai Renato & Miorelli Maurizio, con sede legale a Trento (TN), in Via G.B. Trener 10, p. iva 00683910228;
2. di dare atto che l’incremento dell’importo massimo contrattuale pari a euro 2.175,22 IVA inclusa, avverrà mediante ordinativo contabile, ai sensi dell’art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 15 co. 3 della L.P. 23/90;
3. di far fronte alla spesa di cui al punto 2 del presente provvedimento utilizzando il programma di spesa n. 152, disposto con la determinazione n. 307 del 27 dicembre 2024, a carico della macrovoce 041007 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, centro di costo 11 “Servizio abitativo” del budget 2025;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(EC/vs)